

LA GIORNATA POLITICA

MAGGIORANZA

Il premier bacchetta: «Troppi discoli danneggiano la Cdl»

PORTO ROTONDO ■ «Discoli». Così il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al termine della conferenza stampa con il presidente russo Vladimir Putin, ha definito quanti nella Cdl «danneggiano l'alleanza» per questioni di visibilità. I «discoli» sono talmente tanti che, secondo il premier, ci vorrebbe addirittura un «ufficio di ragionieri» per contarli tutti. Per Berlusconi, il presentismo di alcuni «porta a togliere la luce dei riflettori» dal lavoro del Governo e dai traguardi raggiunti dalla maggioranza, facendo emergere dei contrasti «che non hanno ragione di essere». Il premier ha così fatto intendere che d'ora in poi la musica nella coalizione dovrà cambiare e che veglierà sulla Cdl senza fare sconti a nessuno. «Mi sono stancato, io e gli altri leader — ha spiegato il premier — di vedere che ciò che facciamo viene oscurato, diminuito, dimenticato da voglie di presenza e di visibilità». Sul tema delle Riforme istituzionali, però, il Centro-destra è compatto. «Non c'è nessun braccio di ferro fra alleati — ha detto Berlusconi — c'è anzi la condivisione delle riforme e quindi la coerenza con quanto deciso insieme nel programma». Il premier è ottimista sul futuro della coalizione: «Siamo all'inizio di una ripresa di collaborazione e della comune volontà di cambiare l'Italia».

TERRORISMO

Pisanu: sulle nuove Br più risultati in autunno

RIMINI ■ Dopo una lunga attesa, finalmente il cerchio attorno agli assassini di Marco Biagi e Massimo D'Antona si sta stringendo. Lo afferma il ministro dell'Interno, Giuseppe Pisanu. «Dall'autunno mi aspetto qualche positivo risultato nell'intensa attività investigativa che stiamo conducendo contro le Brigate rosse». Intanto resta elevato, nel nostro Paese, il livello di guardia contro il terrorismo internazionale. Certo questa minaccia «incombe più direttamente sui Paesi con Governi moderati islamici e meno sull'Europa». In particolare in Italia «non si hanno elementi concreti dell'addearsi di una minaccia specifica». Tuttavia è «meglio non farsi illusioni» e continuare quelle indagini che hanno già dato «risultati positivi». Pisanu parla al Meeting dell'amicizia di Rimini, in occasione dell'incontro «Abbatte muri, costrui ponti», dedicato ai temi dell'immigrazione e della nuova Costituzione europea. Comunione e liberazione e Compagnia delle opere, organizzatori del grande festival estivo, chiedono con forza al Governo di battersi per inserire nella bozza della carta comune il richiamo esplicito alle radici cristiane dell'Europa. Il ministro risponde con un impegno: «Pensiamo ci sia tempo per modificare il testo».

Così la Costituzione cambia pelle

Svolta federalista e nuovi equilibri tra poteri dello Stato

ROMA ■ I quattro «saggi» hanno operato una rilettura molto articolata di tutta la seconda parte della Costituzione. Hanno passato al vaglio l'intero capitolo dell'ordinamento della Repubblica, con l'impegno di un riscontro e soprattutto di un aggiornamento capace di adeguare la norma alle nuove urgenze. Con lo scrupolo, almeno alla luce di una prima lettura, di non operare stravolgimenti. Alcuni di loro, come D'Onofrio e Nania, avevano preso parte ai lavori della Bicamerale. E nei giorni del Cadore hanno messo a frutto quella non lontana esperienza.

Nonostante alcune significative innovazioni, la bozza di riforma che i saggi hanno proposto ai leader del Centro-destra, non sembra volersi allontanare dai propositi e dai progetti che avevano animato le sedute di quella commissione di riforma. A cominciare dal cosiddetto bicameralismo perfetto, che viene cancellato a favore di una profonda modifica del Senato, rivisto in funzione federale. Con l'occasione, i saggi propongono di dare un non trascurabile taglio al numero dei deputati, che scende a 408 (quattrocento nazionali e otto assegnati alla circoscrizione estero). Con lo stesso rapporto di rappresentanza, i senatori scendono a quota 204, più ovviamente i senatori a vita. Diversamente dal Bundesrat tedesco, i futuri membri di Palazzo Madama dovrebbero essere eletti a suffragio diretto col sistema proporzionale.

Nell'aggiornamento delle norme che riguardano il Parlamento, viene sancita per la prima volta in Costituzione, la garanzia dei diritti delle opposizioni in ogni fase del processo legislativo. I saggi rinviano i dettagli al futuro regolamento, ma intanto stabiliscono che questo stesso regolamento dovrà prevedere

Bicameralismo perfetto archiviato: un'assemblea politica, l'altra «regionale»

giudici vengono previste norme più restrittive in relazione al momento della cessazione dall'incarico. Del tutto nuova nell'articolato di riforma è poi la norma che attribuisce al presidente della Repubblica la designazione del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. La proposta di riforma dei quattro saggi provvede a rafforzare di fatto la garanzia costituzionale che compete al capo dello Stato (a lui la nomina nelle Authority), e ne stabilisce anche la non rieleggibilità. Propone peraltro, secondo un orientamento largamente condiviso dalla forza politica, un rafforzamento dei poteri del capo dell'esecutivo, la cui elezione avviene «mediante collegamento coi candidati all'elezione della Camera». Il primo ministro può chiedere al capo dello Stato lo scioglimento della Camera dei deputati. A sua volta e in qualsiasi momento la Camera può obbligare il capo del governo alle dimissioni con l'approvazione di una mozione di sfiducia.

I QUATTRO SAGGI



Andrea Pastore (Ansa)



Domenico Nania



Roberto Calderoli (Ansa)



Francesco D'Onofrio (Ansa)

F.CO.

Legge elettorale e Consulta, ora la trattativa continua

ROMA ■ Trovato l'accordo politico, le riforme costituzionali targate Cdl entrano nella fase di «gestione tattico-politica», per dirla con le parole di Francesco D'Onofrio (Udc) uno dei 4 «saggi» della maggioranza che hanno messo a punto il testo base siglato giovedì dai leader politici. «Un testo che riflette in modo organico le scelte sui principi — spiega sempre D'Onofrio — ma che su almeno 4-5 punti può ancora subire serie modifiche». Numero dei giudici costituzionali, legge elettorale (con annesso problema del potere di scioglimento), materie oggetto della legislazione concorrente (in particolare l'energia elettrica), inchieste parlamentari: questi i fronti ancora aperti al confronto nella coalizione, con le Regioni e con l'opposizione. Decisivo potrebbe essere l'incontro in programma per mercoledì prossimo tra i «saggi», i capigruppo della maggioranza, i presidenti delle Regioni della Cdl e i rappresentanti di Psi e Pri. «È più che probabile che da questa riunione escano richieste di modifica — dice D'Onofrio —. Perciò è improponibile, imprudente e scorretto definire il testo di Lorenzo come l'articolato della Cdl. Tra l'altro, la soluzione dei problemi ancora aperti dipende anche da chi assumerà la paternità del progetto finale: se si decide, come vuole Berlusconi, che a presentare il Ddl sia il Governo è ovvio che quei nodi verranno sciolti in modo diverso da come farebbe la maggioranza se dovesse assumersene la paternità».

Un'altra variabile da cui può dipendere la soluzione di alcune delle questioni sul tappeto, come il numero dei giudici costituzionali, è il dialogo con l'opposizione. Secondo D'Onofrio, l'orientamento prevalente nella Cdl è che i giudici della Consulta restino 15, ma la natura federale della Corte impone che almeno 3 siano eletti dal Senato federale fin dalla sua istituzione, nel 2006. I «saggi», allora, sono andati a vedere la scadenza degli attuali giudici di nomina parlamentare e hanno verificato che, tolti Ugo De Siervo e Romano Vaccarella che scadono nel 2011, soltanto Annibale Marini scadrà nel 2006 mentre Valerio Onida e Carlo Mezzanotte lasceranno la Corte il 24 gennaio 2005. Ebbene: se saranno sostituiti subito dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale non potrà, per i successivi 5 anni, nominare 2 dei 3 giudici di sua competenza; potrà invece nominarli tutti e 3 qualora il Parlamento decida di aspettare il 2006 per sostituire Onida e Mezzanotte. «Ma in questo secondo caso — osserva D'Onofrio — è indispensabile un accordo con l'opposizione».

Perciò, al momento, il testo di Lorenzo stabilisce che i giudici siano 19: 5 eletti dal capo dello Stato, 5 dalle magistrature, 6 dal Senato federale e 3 dalla Camera politica. Una soluzione caldeggiata dalla Lega, che non piace a Fi, An e soprattutto all'Udc; ma che avrebbe il «vantaggio» di consentire al Senato federale, nel 2006, di eleggere almeno 4 dei «suoi» 6

giudici (fermi restando i 3 della Camera). Peraltro, D'Onofrio non esclude che da 19 si possa passare a 15 se ci sarà un accordo con l'opposizione in Parlamento.

La bozza di riforma non contiene novità sulle commissioni parlamentari di inchiesta e sui loro poteri di indagine (che la Bicamerale aveva invece limitato per evitare il rischio di un uso politico da parte della maggioranza); una silenzio giustificato con le polemiche in atto sulla proposta di Sandro Bondi (Fi) di istituire una commissione di indagine sui «giudici eversori». «Bisogna far sbollire la polemica, ma in Parlamento sicuramente ci saranno emendamenti» dice D'Onofrio, che considera ancora aperta anche un'altra questione: il riferimento ai

Mercoledì vertice Cdl tra saggi, capigruppo e presidenti delle Regioni

principi delle leggi elettorali di Camera e Senato. Il testo prevede che il Senato, composto da 200 membri, sia eletto col sistema proporzionale su base regionale mentre la Camera, composta da 400 deputati, sia eletta con un sistema «che favorisca la formazione della maggioranza di Governo». Il confronto nella maggioranza, allargata a Psi (che insiste per una legge proporzionale per la Camera) e Pri, dovrebbe sciogliere questo nodo così come il confronto con le Regioni dovrebbe sciogliere quello sulle materie della legislazione concorrente, con particolare riguardo all'energia elettrica.

DONATELLA STASIO

La «bozza di Lorenzo» / Gli 11 articoli scritti dai «saggi»

Il Quirinale decide su Csm e Authority

Pubblichiamo integralmente l'articolato predisposto dai «saggi» della Cdl in Cadore dal titolo: «Schema di Disegno di legge costituzionale concernente il Senato federale della Repubblica, la composizione della Corte costituzionale, la forma di Governo e modificazione degli articoli 104, 117, 127 e 138 della Costituzione». Sono riportate in neretto le modificazioni rispetto al testo costituzionale vigente

CAPO I
Disposizioni concernenti il Senato federale della Repubblica e la composizione della Corte costituzionale

ARTICOLO 1
I. Il titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

Titolo I
Il parlamento
SEZIONE I
Le camere

ARTICOLO 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ARTICOLO 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e da otto deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento, generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, da quattro senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ARTICOLO 58

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o siano stati eletti senatori o deputati nella Regione.

ARTICOLO 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

ARTICOLO 60

La Camera dei deputati e il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ARTICOLO 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno delle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ARTICOLO 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ARTICOLO 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ARTICOLO 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare ad albi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione

prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizioni all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

ARTICOLO 65

La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, comma terzo, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alla due Camere.

ARTICOLO 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ARTICOLO 67

I deputati e i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

ARTICOLO 68

I membri di ciascuna Camera non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

zazione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

ARTICOLO 69

I membri delle Camere ricevono un'identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

SEZIONE II
La formazione delle leggi

ARTICOLO 70

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di almeno un quinto dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi dell'articolo 73.

Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d'intesa fra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

ARTICOLO 71

L'iniziativa delle leggi ap-

partiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

ARTICOLO 72

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rappresentare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in Commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento

di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

ARTICOLO 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(seguono gli articoli da 74 a 79 Cost., non modificati)

ARTICOLO 80

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ARTICOLO 81

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodo non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che imponga nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ARTICOLO 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 2

1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite con le seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

2. L'articolo 104, quinto comma, della Costituzione è sostituito con il seguente: «Il Presidente della Repubblica designa il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi componenti».

3. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito con il seguente:

ARTICOLO 135

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di Governo, cariche pubbliche elettive o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi

CONTINUA A PAG. 11